

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Espressioni offensive: cosa prevale tra diritto di difesa e diritto della controparte al decoro e all'onore?

Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l'avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni),
sentenza n. 51 del 16 luglio 2019 (pubbl. 12.12.2019)**

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Angelo ESPOSITO	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Salvatore SICA	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] – nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] avverso la decisione in data 30/1/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] – nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] – con ricorso depositato il 25/6/2015 impugnava la delibera del C.O.A. di Roma 30/1/2014-28/4/2015, notificata il 10/6/2015, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell'avvertimento essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi di incolpazione:

- A) Aver accusato la collega [TIZIA] di *“aver abbandonato l'appartamento al probabile scopo di esagerare l'entità dei danni”* in una lettera del 24/06/09 indirizzata alla medesima e alle compagnie assicuratrici Polaris e Fondaria SAI
- B) Aver indicato la collega come *“la sig.ra (rectius, l' “Avvocato”)*” in una memoria di costituzione dinanzi al TAR Lazio del 29/09/09 e, con riferimento ad un'istanza di accesso da questa presentata, riferiva che fosse *“esclusivamente ispirata dall'intento di accertare sperate (ma insussistenti) irregolarità amministrative relativamente ai lavori appaltati dall'esponente al biasimevole fine di arrecarle ulteriori fastidi ... ”* e che *“il ricorso a cui si replica è, quindi, l'ennesima strategia posta in essere dall'Avv. [TIZIA] per arrecare fastidi all'esponente”*.

Il procedimento era stato aperto essendo pervenuto al COA di Roma un esposto dell'Avv. [TIZIA] nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], ove veniva censurato che quest'ultimo avesse utilizzato in missive ed in atti giudiziari frasi offensive dell'onorabilità e della reputazione dell'esponente.

In occasione dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'arch. [CAIA], soprastante quello dell'esponente, si erano verificati alcuni danni cui aveva fatto seguito una richiesta di risarcimento dell'Avv. [TIZIA] nei confronti sia della ditta esecutrice dei lavori che dell'impresa assicuratrice.

Censurava l'avv. [TIZIA] di aver ricevuto dall'Avv. [RICORRENTE], legale della sig.ra [CAIA], una lettera inoltrata - anche alla società assicuratrice - nella quale veniva accusata di aver abbandonato l'immobile al plausibile scopo di esagerare l'entità dei danni. Si doleva inoltre che, in una memoria di costituzione avanti al TAR Lazio, le fosse stato attribuito dal medesimo professionista *“il biasimevole fine di arrecare ulteriori fastidi rispetto a quelli già procuratigli”*.

L'Avv. [RICORRENTE], con memoria 30/09/09, aveva precisato che la sua assistita gli aveva riferito che l'Avv. [TIZIA] non le aveva permesso di accedere all'immobile per verificare i danni lamentati e che la circostanza dell'abbandono gli era stata riferita.

Eccepiva che la terminologia utilizzata non presentava carattere offensivo.

Il COA apriva il 18/04/13 procedimento disciplinare per violazione degli artt. 5, 6, 8, 20 e 22 CDF, con i capi di incolpazione sopra richiamati.

Terminata l'istruttoria, il COA di Roma pronunciava la decisione impugnata avendo ritenuto provata, sulla scorta della documentazione prodotta, la non correttezza delle considerazioni e valutazioni critiche riferite al comportamento dell'Avv. [TIZIA] qualificandole *«se non offensive, indubbiamente inopportune e volte unicamente a dare discredito alla persona dell'Avv. [TIZIA]»*. Sosteneva nel particolare il COA di Roma che esse non fossero giustificate da esigenze difensive né, in relazione al capo A), sostenute da qualsiasi supporto tecnico-conoscitivo e conseguentemente riteneva violati il dovere di dignità e decoro dell'avvocato, essendo irrilevanti le giustificazioni addotte dall'incolpato, e lo sanzionava con l'avvertimento.

Con ricorso tempestivamente depositato l'avv. [RICORRENTE] chiedeva al CNF di riformare la decisione impugnata, assumendo essere le espressioni utilizzate strettamente connesse ad esigenze difensive, giudiziali e stragiudiziali.

Il ricorrente svolgeva i motivi di impugnazione articolandoli come segue:

- 1) Insussistenza di responsabilità disciplinare poiché le espressioni utilizzate erano giustificate da esigenze difensive;
- 2) Vizio di motivazione in relazione alla insussistenza di esigenze difensive nella memoria difensiva e nella missiva stragiudiziale
- 3) Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di supporto tecnico-conoscitivo;
- 4) Vizio della decisione per mancate verifiche in ordine alle circostanze riferite dalla cliente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto non potendosi ritenere provato che le espressioni censurate fossero "inopportune ed unicamente volte a gettarne discredito"

Ritiene infatti il Consiglio che tali espressioni avessero una loro inerenza ai fatti oggetto del contendere: una connessione, non disgiunta da implicazioni di carattere processuale, che porta ad affermare l'infondatezza del convincimento del COA di Roma secondo il quale si trattava di "affermazioni volte unicamente a dare discredito".

Non era infatti incoerente con la linea difensiva, assunta anche giudizialmente, quella di sottolineare l'insistenza, se non la petulanza, della controparte ed il suo intendimento di far apparire i danneggiamenti subiti più gravi di quanto fossero in realtà.

Ovvio che per confortare tale tesi fosse necessario sostenere non solo la mancanza di gravità dei danni (se non la loro inesistenza) ma anche la propensione della controparte ad esagerarli. Le esigenze difensive processuali in punto di inquadramento della fattispecie risarcitoria postulavano quindi una critica alle impostazioni di controparte tendenti ad oggettivizzare ed a dare per pacifica una situazione del fatto che si voleva negare e che pareva di difforme da quella prospettata.

La fermezza della tesi difensiva risulta maggiormente giustificata ove sia coerente con un'impostazione di carattere generale che coinvolge ogni aspetto della vicenda.

In tale contesto i connotati soggettivi caratteriali di controparte non potevano certo essere esaltati positivamente e non è senza rilievo il fatto che alcune delle affermazioni dell'avv. [RICORRENTE] fossero fondate non solo su quanto riferito dalla parte assistita ma anche su documenti.

Così il fatto che l'appartamento fosse stato abbandonato era stato riferito dalla cliente del ricorrente non incombendo all'avvocato di svolgere un'approfondita istruttoria per verificare la veridicità di quanto riportatogli e cioè sulla verosimile versione resa dalla parte assistita.

Le conclusioni circa l'inidoneità statica del solaio riportate nella perizia dell'Arch. [CAIA] erano coerenti con tale ricostruzione mentre la notizia di essersi trasferita altrove era stata dichiarata dall'interessata avv. [TIZIA] nella propria missiva 22/4/2009.

Non può quindi essere definito infondato o, peggio, temerario il convincimento espresso dall'avv. [RICORRENTE] secondo il quale i danni non erano tali da legittimare quel trasferimento che poteva verosimilmente ritenersi motivato da altre ragioni.

Che tali convincimenti potessero essere espressi avvalendosi di espressioni di miglior e più garbata forma è conclusione cui si può pervenire ma che non assume valenza tale da legittimare la decisione di condanna.

Dovendosi valorizzare l'inerenza e la coerenza delle espressioni utilizzate va accolto il primo motivo, del quale peraltro il secondo costituisce diversa articolazione.

Il che impedisce l'esame degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 luglio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria
